



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084 44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 11 luglio 2013 Prot. 3245/GG/ff

Al Presidente della Regione Sardegna

Ugo Cappellacci

Viale Trento, 69

09123 Cagliari

[presidente@regione.sardegna.it](mailto:presidente@regione.sardegna.it)

All'Assessore Antonio Angelo Liori

Assessorato dell'industria

[ind.assessore@regione.sardegna.it](mailto:ind.assessore@regione.sardegna.it); [ind.assessore.segreteria@regione.sardegna.it](mailto:ind.assessore.segreteria@regione.sardegna.it)

Al Direttore Direzione generale dell'industria Servizio energia

dott.ssa Simona Murroni

[ind.energia@regione.sardegna.it](mailto:ind.energia@regione.sardegna.it)

LORO SEDI

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e succ. mod., concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in Edilizia (DPR 75 del 16 aprile 2013) – chiarimenti

Con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici), avvenuta lo scorso 27 giugno e nell'imminenza dell'entrata in vigore del provvedimento (12 luglio 2013), desideriamo evidenziare alcuni aspetti del sistema delle competenze messo in atto dal testo del citato DPR e dalla relazione ministeriale che lo accompagna.

Difatti le deleghe applicative affidate alle singole Regioni nascondono il rischio, peraltro già sperimentato in altre occasioni, che emergano interpretazioni difformi sul territorio nazionale a scapito della certezza del dettato normativo, con evidenti complicazioni a carico dei professionisti che operano in questo settore – tra cui numerosi iscritti ai nostri albi - nonché confusione per gli utenti.

Quindi, con le argomentazioni che seguono, intendiamo fornire un contributo finalizzato a chiarire che la figura del certificatore energetico, corrisponde senza alcun dubbio al profilo del perito industriale, iscritto all'albo professionale, nella specializzazione in edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica e quelle "affini" ovvero: costruzioni aeronautiche, fisica industriale, energia nucleare, metallurgia, industria navalmeccanica, industria metalmeccanica e senza necessità di alcun attestato di frequenza integrativo.

\*\*.\*.\*.\*\*\*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084 44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 11 luglio 2013 Prot. 3245/GG/ff

Il nuovo Regolamento definisce i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

Tuttavia, nonostante le prescrizioni, contenute nel parere del Consiglio di Stato, in parte recepite, al fine di restringere l'estrema genericità delle specializzazioni, pur contemperando la necessità di ampliare la rosa dei certificatori per abbassare il costo della prestazione, si rileva una eccessiva dilatazione dei criteri di scelta dei soggetti abilitati alla certificazione energetica, che, da un lato, si ravvisa nella esclusione dalla certificazione dei professionisti iscritti in ordini e collegi, in possesso di specializzazioni (come quelle della area meccanica, edile, elettronica e chimica industriale) affini a quelle ritenute qualificanti e, correlativamente l'inadeguata ed irragionevole apertura a quei professionisti, per i quali emerge una ampia offerta "qualificata", senza imporre requisiti di esperienza pregressa, per favorire nuove opportunità lavorative.

Per queste ragioni preliminari, si approfondisce in questa sede la problematica relativa alla certificazione energetica, svolta da professionisti già in possesso delle necessarie e documentate capacità tecniche.

## **A) Abilitazione professionale (art. 2, comma 3).**

All'articolo 2 comma 3, è previsto che il tecnico sia "abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti".

### **Nessuno dei titoli elencati garantisce e certifica il possesso della doppia competenza ipotizzata.**

D'altra parte, tenendo conto degli orientamenti ministeriali in relazione all'emanando DPR di "attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", è necessario ribadire che la materia investe il comportamento energetico degli edifici e degli impianti, in considerazione delle indicazioni interpretative e di chiarimento riportate sull'argomento dalla **Circolare del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n.231/F del 13.12.1993**, che, al punto 7 ultimo capoverso, dispone che: "Pertanto, in linea con l'esigenza di ridurre gli oneri e gli adempimenti per i cittadini nella misura strettamente indispensabile, si ritiene che, nel caso di più progettisti, ferma restando naturalmente la possibilità che essi provvedano tutti a sottoscrivere la relazione tecnica in argomento, i comuni potranno accettare anche relazioni firmate solo dal progettista o da tutti i progettisti che abbiano curato la progettazione delle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n.10/1991 e cioè dell'impianto termico e dell'isolamento termico dell'edificio, in relazione alla prevalenza delle competenze termotecniche riguardo alle attestazioni contenute nelle relazioni stesse."

Sicché, laddove il regolamento si occupa della competenza relativa alla "... progettazione di edifici ..." sia corretto intendere tale competenza riferita solo ed esclusivamente alla valutazione del comportamento termico/energetico dell'involucro edilizio (quali pareti, solai, serramenti, ecc.) contenente il volume climatizzato, e non competenze prettamente urbanistiche, architettoniche o strutturali.

A memoria di ciò, si evidenzia che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 2, L. 10/91 e succ. mod. ed integr. in combinato disposto con il D.M. 19 febbraio 2007, integrato dal D.M. 26 ottobre 2007, in tema di riqualificazione energetica degli edifici, l'attestazione di certificazione energetica o la diagnosi energetica possono essere effettuate solo ed esclusivamente da un "tecnico abilitato", valendo a tal fine l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, nonché ai Collegi professionali dei Geometri o dei Periti Industriali, iscritti negli specifici albi professionali.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084 44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 11 luglio 2013 Prot. 3245/GG/ff

Inoltre, l'art. 3. D.M. 19 febbraio 2007 e succ. mod. ed integr., recante “Spese per le quali spetta la detrazione” stabilisce che: “La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:

**a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio**, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, attraverso:

1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

2) ... (omissis...);

Pertanto, i professionisti abilitati alla progettazione di impianti termotecnici sono certamente competenti anche per la progettazione termotecnica degli edifici.

E per questi, non si rende necessaria “la collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali”.

## **B) Accesso pieno e diretto alla certificazione energetica.**

Tale conclusione trova autorevole conferma nella relazione illustrativa allo schema di regolamento, allorquando, al punto 5 “Contenuti”, in commento all'articolo 2 comma 3, pagina 7, testualmente viene affermato che “**l'obiettivo di meglio specificare le qualificazioni professionali, sono stati indicati gli indirizzi specializzati dei diplomi di periti industriali che hanno accesso diretto e pieno, senza la necessità di possedere anche un attestato di frequenza con superamento di esame finale ... (omissis)...**”.

**Questo principio** estende ed amplia la legittimazione alla competenza nella certificazione energetica “diretta e piena” alle specializzazioni dei diplomi di perito industriale in edilizia, elettrotecnica, meccanica e termotecnica, indicate all'articolo 2, comma 3, lettera c).

Infatti, la relazione illustrativa prosegue affermando che “**il titolo di perito industriale presenta una elevata differenziazione di specializzazioni che con la precisazione introdotta viene valorizzata**”.

Ciò, *mutatis mutandis*, conferma che **i professionisti in possesso delle premesse specializzazioni, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), posseggono le conoscenze necessarie ad integrare la competenza “diretta e piena” per la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica. E ciò viene evidenziato solo ed esclusivamente con riferimento alla professione di perito industriale**

Peraltro, la Corte Costituzionale ha affermato in più di una occasione ed univocamente il principio per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale. Spetta allo Stato determinare i principi fondamentali attinenti l'individuazione delle figure e dei profili didattici, nonché dei titoli abilitanti l'esercizio delle professioni, che costituiscono una materia di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, a norma dell'art. 117, comma 3, Cost. e “qualora detti principi non siano stati formulati, la legislazione regionale deve svolgersi nel vigente rispetto di quelli risultanti dalla normativa statale” (*ex coe-teris*, Corte Cost., 14 aprile 2006, n.153).

A ciò si aggiunga che l'**ordinanza n. 88/09 del Tar Liguria e la sentenza n. 2426 /2010 del Tar Puglia, in subiecta materia**, hanno confermato il medesimo principio, rilevando che **la certificazione energetica è un'attività professionale che già appartiene al professionista iscritto all'ordine o**



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084 44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 11 luglio 2013 Prot. 3245/GG/ff

**collegio professionale**, ponendo un argine rispetto alla variegata congerie di profili professionali che il regolamento ha introdotto e che, nei termini suesposti, non riflette il quadro normativo di riferimento.

## **C) Individuazione dei titoli – Affinità.**

Trattandosi di attività professionale di rilievo nelle attività dei cittadini e di spiccata delicatezza nei risvolti conseguenti, l'attività di certificatore energetico deve essere svolta da figure professionali iscritte ai relativi albi.

La competenza professionale deriva quindi dagli ordinamenti di riferimento.

Sulla base delle esistenti competenze, gli ordini professionali sono quindi in grado di individuare e fornire tecnici abilitati esperti nella valutazione del comportamento energetico degli edifici e negli impianti di climatizzazione, già presenti e diffusi sul territorio.

In subordine, i titoli formativi dovranno essere esaustivi delle specificità presenti nelle rispettive professioni.

In particolare, i periti industriali con indirizzo di specializzazione in:

- Costruzioni aeronautiche, energia nucleare, fisica industriale, industria navalmeccanica, industria metalmeccanica, metallurgia, elettronica e telecomunicazioni. Tali specializzazioni rientrano tra le specializzazioni della professione di perito industriale maggiormente caratterizzate da percorsi formativi specifici e qualificanti ai fini della certificazione energetica, alla stessa stregua di quelle già individuate dallo schema di decreto all'art. 2, comma 3. lettera c), laddove non sia richiesto, per tali specializzazioni, l'attestato di frequenza e superamento di esame finale, previsto dal successivo comma 4 dello schema regolamentare.
- In tal senso, queste specializzazioni si intendono “**affini**”, in quanto il legislatore ha già operato, per gli indirizzi specializzati in elenco, un parziale accorpamento tra indirizzi di analogo percorso formativo (vedi: metallurgia, industrie metalmeccaniche in meccanica, elettrotecnica ed elettronica industriale in elettrotecnica ed automazione, etc. con D.M. 9 marzo 1994, etc). Tale impostazione è aderente ai principi contenuti nella relazione illustrativa, allorquando valorizza la qualificazione professionale con preferenza per le specializzazioni professionali, che trovano il proprio riferimento in ordini e collegi professionali (pag. 6 e 7 della relazione illustrativa).

Peraltro, a tal proposito, il Tar della Liguria, con ordinanza n. 88/2009, affermava che “*a termini dell'allegato III al D.lgs. 115/2008, i soggetti abilitati ai relativi ordini e collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, sono per ciò stessi riconosciuti come certificatori energetici, mentre l'ulteriore condizione della partecipazione e del superamento dell'esame finale all'esito di appositi corsi è prescritta soltanto per coloro che, in possesso di titoli tecnico scientifici individuati in ambito territoriale non sono abilitati dalla legislazione vigente all'esercizio della professione citata*”.

## **CONCLUSIONI**



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084 44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 11 luglio 2013 Prot. 3245/GG/ff

In conseguenza alle considerazioni svolte, per certificatori energetici, abilitati, senza necessità di alcun attestato di frequenza integrativo, si intendono i periti industriali, iscritti all'albo professionale, nelle specializzazioni in edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica e quelle "affini" ovvero: costruzioni aeronautiche, fisica industriale, energia nucleare, metallurgia, industria navalmeccanica, industria metalmeccanica.

Confidando nella Vostra collaborazione nell'intento di dare corretta attuazione al disposto normativo nell'interesse della collettività e restando a Vostra disposizione per ogni eventuale approfondimento della materia, ci è gradita l'occasione per inviare i nostri più distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Angelo Dell'Ossò)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)